



Provincia di Benevento

OGGETTO:	Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate della Provincia di Benevento anno 2019 (Art. 20, comma 1, D. Lgs n. 175/2016). Provvedimenti.
-----------------	---

PROPOSTA di DELIBERA per il CONSIGLIO PROVINCIALE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO – PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

Richiamato il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire, entro il mese di settembre 2017, un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza annuale;

Richiamata la delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 29/09/2017 avente ad oggetto "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute*";

Visto in particolare l'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "*annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1:

"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

Atteso che la Provincia, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art.20, comma 2, T.U.S.P., ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto, altresì, che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Servizio competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

Dato atto che l'ente alla data del 31/12/2018, così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni:

Partecipata	Quota %
SAMTE SRL	100%
SANNIO EUROPA SCARL	100%
BORGHI AUTENTICI DEL SANNIO E DELL'IRPINIA srl (inattiva ed in liquidazione)	33,26%
A. S. ASEA	100%
CONSORZIO ASI	40%
CONSORZIO SANNIO.IT (CST)	31,70%
GAL TITERNO SCARL	5%

Dato atto che, esaminate le singole partecipazioni detenute dall'ente e rinviando per le motivazioni e gli approfondimenti delle singole fattispecie, all'allegata relazione tecnica dell'ufficio, deve rilevarsi che:

- la società Sannio Europa scarl, l'azienda speciale ASEA, i consorzi ASI e SANNIO.IT e il GAL TITERNO, svolgono attività che risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e, pertanto, la partecipazione della Provincia nelle stesse è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in quanto producono servizi di interesse generale e soddisfano anche i requisiti previsti dall'art. 5 del TUSP;
- si rende necessario provvedere alla dismissione delle quote detenute dalla Provincia nella società in liquidazione Borghi Autentici del Sannio e dell'Irpinia;
- in considerazione delle competenze istituzionali e funzionali per la materia rifiuti, in aggiunta alla conclamata crisi economica e finanziaria vengono condivise le motivazioni e le decisioni che hanno indotto il management, sollecitato dagli organi di controllo, ad avviare la procedura di messa in liquidazione della società SAMTE SRL;

Dato atto, pertanto, che l'Ente Provincia intende:

1. mantenere le partecipazioni nella società SANNIO EUROPA scarl, nell'Azienda Speciale ASEA, nei consorzi ASI e SANNIO.IT e nel GAL TITERNO;
2. procedere alla dismissione delle quote detenute nella società in liquidazione Borghi Autentici del Sannio e dell'Irpinia;
3. procedere alla messa in liquidazione volontaria della società SAMTE SRL;

Richiamato ulteriormente il disposto di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. 175/2016 in merito agli obblighi di razionalizzazione che incombono sugli enti che detengono partecipazioni pubbliche;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE di DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia di Benevento alla data del 31 dicembre 2018, come risultanti dall'Allegato "A", denominato "Relazione Tecnica" redatto dal Servizio competente ed eseguita in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che, per le ragioni espresse sia nell'allegata Relazione Tecnica, sia nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall'Ente, che resteranno nella proprietà dell'Ente, sono le seguenti:

SANNIO EUROPA SCARL
A.S. ASEA
CONSORZIO ASI
CONSORZIO SANNIO.IT (CST)
GAL TITERNO SCARL

3. **di avviare le procedure** per la dismissione delle quote di partecipazione detenute nella società in liquidazione Borghi Autentici del Sannio e dell'Irpinia;
4. **di avviare** le procedure per la messa in liquidazione volontaria della società SAMTE SRL;
5. **di dare mandato** al Servizio competente di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., nonché a tutte le società partecipate dalla Provincia.
6. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.

Benevento, 20/12/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to dott. Serafino De Bellis

Il Dirigente
F.to avv. Nicola Boccalone

PARERI

OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:

Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate della Provincia di Benevento anno 2019 (Art. 20, comma 1, D. Lgs n. 175/2016). Provvedimenti.

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO esprime sul presente atto parere **favorevole** / ~~non favorevole~~, in ordine alla **regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49 del DLgs. n. 267/2000.

Benevento, 20 dicembre 2019

Il Dirigente Ad Interim
Settore Amministrativo-Finanziario
F.to avv. Nicola Boccalone

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto parere **favorevole** / ~~non favorevole~~ in ordine alla **regolarità contabile**, ai sensi dell'art. 49 del DLgs. n. 267/2000.

Benevento, 20 dicembre 2019

Il Responsabile P.O.
Servizio Programmazione e Bilancio
F.to dott. Serafino De Bellis

Il Dirigente Ad Interim
Settore Amministrativo-Finanziario
F.to avv. Nicola Boccalone

Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto parere **favorevole** / ~~non favorevole~~ con i poteri concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n.24/2019 in ordine al **perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza**.

Benevento, 20 dicembre 2019

II DIRETTORE GENERALE
F.to avv. Nicola Boccalone